



IL TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice, Dott. Maurizio Atzori,

letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione R.G. 1302 del 2021, depositato in data 05/03/2021 da LORETTA GIOVANNETTI, C.F. _____, nata a Faenza (RA) il 24/10/1954 e residente in via _____, Bologna (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Perlari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via all'Ara n.8, Rovigo, la quale ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012;

letta la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Patrizia Preti, allegata al ricorso;

ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012,
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-ter, c. 5, tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto, tuttavia, che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14 quinquies), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012, prevedendo da parte della ricorrente Loretta Giovannetti:

- la messa a disposizione della somma di € 4.400,00, depositata sul c/c dell'istante acceso presso la Banca Unicredit S.p.a.;
- la corresponsione, per i 5 anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione, della somma mensile pari ad € 500,00 (n. 60 rate), risultante dalla differenza tra la pensione percepita e le spese per il mantenimento familiare;
- la vendita, al termine della fase liquidatoria, dell'automobile di proprietà della ricorrente (un'autovettura Smart Tg. immatricolata nel 2008);

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria a favore di Neos Finance Spa, in quanto – al pari del restante patrimonio – lo stesso costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali; rilevato che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012 consente la sospensione delle esecuzioni in corso;

ritenuto tuttavia che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi la declaratoria di inefficacia richiesta;

rilevato infatti che nel caso di specie le azioni esecutive si erano in effetti già concluse, sotto il profilo processuale, con l'assegnazione al creditore pignoratizio; trattandosi, tuttavia, di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, le assegnazioni non avevano e non hanno tuttora esaurito i loro effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se le assegnazioni continuassero a spiegare i loro effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;

ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *"in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla*

dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016); ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alla composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, alla liquidazione, viste le analogie con il fallimento e tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 14 undecies l. 3/2012 secondo cui "i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi";

ritenuto che dal tenore delle disposizioni richiamate emerge come anche in questa procedura concorsuale debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura; ritenuto, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'apertura della presente procedura da parte del terzo debitore debbano essere dichiarati inefficaci;

NOMINA

liquidatore la Dott.ssa Patrizia Preti, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 3 del 2012, autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

DISPONE

che, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che eventuali beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura siano messi a disposizione del liquidatore;

DISPONE

lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, stipulato da parte ricorrente con la Neos Finance S.p.a., credito ceduto successivamente pro soluto alla Towers CQ s.r.l., con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;

DISPONE

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando il suddetto provvedimento titolo esecutivo, il quale è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 e ss. mm. ii.

Si comunichi a parte ricorrente all'O.C.C. e al liquidatore.

Bologna, 30 agosto 2021

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori

Depositato in Cancelleria

il 30/08/21



Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetani